



ORIGINALE

18527-2018

Oggetto

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'  
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Presidente -	R.G.N. 28342/2015
Dott. ANTONELLA DI FLORIO	- Consigliere -	Cron. 18527
Dott. ANTONIETTA SCRIMA	- Consigliere -	Rep. C.I.
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -	Ud. 20/02/2018
Dott. ANNA MOSCARINI	- Rel. Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 28342-2015 proposto da:

MH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO BERTI giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -**contro**

VA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. RG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARCELLI,

2018

605

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ROBERTO CERRATO giusta procura in calce al  
controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

MT , DGR ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 312/2015 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANNA  
MOSCARINI;

*M*

**FATTI DI CAUSA**

MH s.r.l. convenne davanti al Tribunale di RMT e DGR chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno nella misura di € 76.105,04 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell'espletamento di un incarico di consulenza fiscale prestato in favore della società, avendo omesso il versamento dei contributi previdenziali all'Inps per il periodo 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000 e quelli relativi all'anno 2001, nonché dell'imposta addizionale Irpef e dei versamenti Inail relativi alla posizione dei dipendenti per gli anni 2000/2001.

Il M si costituì eccependo di non aver ricevuto alcun incarico professionale e di aver cessato ogni forma di collaborazione con lo studio associato E di M e D fin dal X /2000; chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Rimini condannò i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 68.105,04 oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese. Avverso la sentenza la VA S.p.A. propose appello, si costituirono la M e D e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 17/2/2015, ha ritenuto che nei confronti di D fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado, mentre nei confronti di M non risultasse provato il conferimento di un incarico, non potendo il medesimo derivare la propria responsabilità dalla mera appartenenza ad uno studio associato. Il danno è stato provocato dal D che si è indebitamente appropriato delle somme ricevute per gli adempimenti fiscali, di guisa che al M non può essere imputata alcuna responsabilità.

Avverso la sentenza MH s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste VA S.p.A. con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso denuncia l'errata, carente e, comunque, contraddittoria motivazione in ordine al mancato conferimento dell'incarico al M . Vizio e difetto di motivazione anche per omessa e comunque inesatta rilevazione e valutazione delle prove ex art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui statuisce che non è provato il conferimento dell'incarico al M , non ritenendo decisiva la dicitura comparsa sulla documentazione prodotta dalla M relativa allo studio associato utilizzata anche dopo lo scioglimento dell'associazione professionale. Ad avviso del ricorrente vi sarebbero plurimi elementi di prova idonei a comprovare che il M continuò ad avere rapporti con la MH anche successivamente allo scioglimento dell'associazione professionale. Ad avviso del ricorrente, basandosi la decisione su elementi indiziari, essa avrebbe dovuto essere sorretta, al fine di considerarsi soddisfatta l'esigenza di motivazione della sentenza, da un apparato argomentativo logicamente congruo che colleghi da un lato la premessa costituita dall'indizio o dagli indizi, alla conclusione nella quale si sostanzia l'accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie e che dia conto, dall'altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruità logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva. Il che non sarebbe avvenuto. Il motivo è infondato. Come si è provato nel corso dei giudizi di merito, il M ha interrotto la collaborazione con il D fin da tempo antecedente lo scioglimento dell'associazione professionale, mentre vi è prova del fatto che la M abbia avuto contatti solo con

lo stesso D , e che quest'ultimo abbia indebitamente continuato ad utilizzare il logo sociale dopo lo scioglimento dell'associazione.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia l'errata e contraddittoria motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità, anche in via solidale, del M in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292 ss. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la solidarietà tra i professionisti aderenti ad una associazione professionale, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza in base al cd. principio della rappresentanza reciproca che vincolerebbe i partecipanti ad una associazione professionale. Il motivo è infondato. L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti senza rilevanza esterna, ritenendosi nullo il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente (Cass., 1, n. 2555 del 12/3/1987; Cass., 2, n. 1405 del 21/3/1989; Cass., 1, n. 6994 del 22/3/2007). La giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel ritenere che il patto relativo all'associazione professionale abbia una rilevanza meramente interna tra i professionisti per la divisione delle spese e non valga in alcun modo ad attribuire personalità giuridica all'associazione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e sul raddoppio del contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.600 (più € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20/2/2018

Il Presidente  
Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 1.3 LUG. 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



Cassazione.net